



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

Ordinanza N. 107 del 25/11/2020

PROPOSTA N.ro 129 del Settore SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE Ufficio UFFICIO IV - POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: Sospensione temporanea dell'Area Pedonale Urbana del centro storico.

Il Sindaco

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 347 del 17/06/1993 con la quale è stata istituita e delimitata l'area pedonale urbana nel Centro Storico di Città Sant' Angelo;

vista l'Ordinanza Sindacale n° 69 del 29/06/2015 ad oggetto: "Nuova disciplina dell'area pedonale urbana e riordino della circolazione e sosta nelle principali vie, piazze e slarghi del centro storico cittadino;

visto il DPCM del 03 novembre 2020;

considerato che con Ordinanza nr. 102 del 16 novembre 2020 del Presidente della Giunta Regionale, allo scopo di contrastare il diffondersi del COVID-1 e ferme restando le misure previste nel DPCM del 03.11.2020, la Regione Abruzzo è stata inserita in zona rossa con decorrenza 18 novembre 2020 e fino al 03 dicembre 2020, con applicazione delle ulteriori misure di contenimento del contagio previste dall'art. 3 del medesimo DPCM, su tutta la regione caratterizzata da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;

rilevato che per tali misure di contenimento è vietato ogni spostamento anche all'interno dei territori Comunali salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, sono sospese le attività degli esercizi commerciali non essenziali ed è prevista la sospensione delle attività degli esercizi pubblici per i quali è consentita la sola vendita per asporto e la consegna al domicilio dei consumatori.

ravvisata la necessità, per quanto sopra esposto, di disporre una sospensione della disciplina stabilita con la citata Ordinanza Sindacale nr. 69/2015 fino alla data del 03 dicembre 2020 relativamente all'attivazione dell'Area Pedonale Urbana nei giorni di sabato, domenica, festivi e prefestivi sia in orario mattutino che in quello pomeridiano;

ferme restando tutte le precedenti ordinanze che disciplinano la circolazione e la sosta dei veicoli nelle vie e piazze del centro storico cittadino, che rimangono in vigore se non in contrasto con la presente;

visti gli artt. 5, comma 3; 6, comma 5°, lettera d) e 7 del vigente D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione);

visto il vigente D. Lgs. 267/2000;

visto il vigente D. Lgs. 1/2018 – Codice della Protezione Civile;

sentito il parere del Comandante della Polizia Locale;

Ordina

- 1. la disciplina stabilita con l'Ordinanza Sindacale nr. 69/2015 del 29.06.2015 relativamente all'attivazione dell'Area Pedonale Urbana nei giorni di sabato, domenica, festivi e prefestivi sia in orario mattutino che in quello pomeridiano è sospesa con decorrenza odierna e fino alla data del 03 dicembre 2020;**
- 2. restano in vigore i punti n. 7 e n. 8 dell'ordinanza n. 69 del 29/06/2015 ("7. ogni mercoledì mattina, in occasione dello svolgimento del mercato settimanale, la sospensione della circolazione e della sosta**

dalle ore 06:00 alle ore 14:00, nelle seguenti vie e piazze: Largo Andrea Berarducci; Viale di Porta S. Angelo nel tratto incluso tra Largo Baiocchi e innesto C.so Vittorio Emanuele; Largo Trieste (Piazza delle Poste); Largo Cavour; C.so Vittorio Emanuele da innesto Viale di Porta S. Angelo fino all' intersezione con Vallone S. Egidio/Via Licinia; Via del Teatro; Via Diaz; Piazza Garibaldi, con transito e sosta autorizzate per i soli veicoli dei titolari dei posteggi di commercio su area pubblica e per i veicoli degli eventuali spuntisti presenti; 8. ogni sabato mattina, in occasione dello svolgimento del mercato ortofrutticolo settimanale, sospensione della circolazione e della sosta dalle ore 06:00 alle ore 14:00, nelle seguenti vie e piazze: C.so Vittorio Emanuele da Largo Cavour fino all' intersezione con Vallone S. Egidio/Via Licinia; Via del Teatro; Via Diaz; Piazza Garibaldi con transito e sosta autorizzate per i veicoli dei titolari dei posteggi di commercio su area pubblica”), **relativamente a quanto disposto per lo svolgimento dei mercati settimanali del mercoledì mattina e del sabato mattina, che si svolgeranno secondo le limitazioni e con le prescrizioni di cui al citato DPCM del 03 novembre 2020.**

Dispone

che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:

- alla Prefettura di Pescara;
- al Comando Stazione Carabinieri di Città Sant' Angelo;
- al Comando Polizia Locale di Città Sant' Angelo;

Informa

ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 241/90 che responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante della Polizia Locale - Capo Settore IV - e che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Città Sant'Angelo, lì 25/11/2020

Il Sindaco
PERAZZETTI MATTEOⁱ

ⁱ Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. Firmato da Il Sindaco PERAZZETTI MATTEO, il 25/11/2020